



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

**Commissario Straordinario alla ricostruzione nel
territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche**



**Regione Emilia Romagna
Regione Toscana
Regione Marche**

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

il **Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** (C.F. n. 96571050580), con sede in Roma, via di Centocelle n. 301 B, rappresentata dall'ing. Fabrizio Curcio (nel seguito anche denominato "Commissario straordinario" o "le Parti");

il **Ministero della cultura** (di seguito denominato anche "Ministero" o "le Parti"), con sede legale in Roma, via del Collegio Romano n. 27, Codice Fiscale -----, rappresentato dal Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale dott. Luigi La Rocca;

la **Regione Emilia Romagna** (di seguito anche denominata "Regione" o "le Parti") con sede legale in Bologna, viale Aldo Moro n.52 , Codice Fiscale 80062590379, rappresentata dal Presidente dott. Michele de Pascale;

la **Regione Toscana** (di seguito anche denominata "Regione" o "le Parti") con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n.10, PIVA 01386030488, rappresentata dal Presidente dott. Eugenio Giani;

la **Regione Marche** (di seguito anche denominata "Regione" o "le Parti") con sede legale in Ancona , via Gentile da Fabriano n.9, Codice Fiscale 80008630420, rappresentata dal Presidente dott. Francesco Acquaroli;

PREMESSE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 lo stato d'emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fiorenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città Metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore, e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il DPR del 13/01/2025 con il quale L'ing. Fabrizio Curcio è stato nominato Commissario *straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche*.

VISTA l'ordinanza commissariale n. 40 del 28 febbraio 2025 con la quale è stato nominato *il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nella qualità di sub-commissario per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che opera in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio della Regione Toscana*.

VISTA l'ordinanza commissariale n. 41 del 28 febbraio 2025 con la quale è stato nominato *il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, nella qualità di sub-commissario per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che opera in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio della Regione Marche.

VISTA l'ordinanza commissariale n. 41 del 28 febbraio 2025 con la quale è stato nominato *Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, nella qualità di sub-commissario per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che opera in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attività che riguardano il territorio della dell'Emilia-Romagna.*

VISTA l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 2023 che all'art. 1 disciplina le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, e all'art. 3 *“ Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi ... omissis.... che afferiscono alla pubblica incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ”* al punto 1 lett. a) , al fine di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessità degli interventi, indica le deroghe commissariali. In particolare ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, *“ Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro, o comunque , non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera... omissis..... Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo”;*

VISTO in particolare che l'Ordinanza commissariale n. 13 del 2023 all'art. 3 punto 1 lett g) include fra le deroghe al *“decreto legislativo 22 gennaio 2004 articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147, 152 in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, omissis..... relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento, da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuità con gli interventi già avviati in somma urgenza per il superamento del contesto emergenziale”;*

VISTA la convenzione quadro stipulata tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche e SOGESID SpA per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attività tecnico specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, recante *“Interventi*

urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "*Norme sull'ordinamento del lavoro dipendente delle Amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*";

VISTO l'art. 146 del sopra richiamato Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale dispone l'obbligo di sottoporre all'ente competente, nel caso di interventi in aree soggette a tutela paesaggistica, i progetti delle opere da eseguire affinché ne sia accertata la compatibilità e sia rilasciata l'autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che le Parti sono ricomprese nella nozione funzionale di "*pubbliche amministrazioni*", inserite nell'elenco ISTAT da ultimo aggiornato al 30 settembre 2024;

ATTESO che la Parti condividono l'esigenza di definire specifiche azioni di semplificazione, volte a snellire ulteriormente l'espletamento delle procedure amministrative in linea con quanto già disposto dalle ordinanze citate, con particolare riferimento alle procedure di autorizzazione paesaggistiche da rendersi in sede di conferenza dei servizi, relativamente agli interventi di protezione idraulica indifferibili ed urgenti da eseguirsi sulle aste fluviali interessate dalle esondazioni, nonché agli interventi di "*di ricostruzione, di ripristino e di riparazione*" dei danni sulle infrastrutture viarie dovuti ai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali del maggio 2023, inseriti nelle ordinanze commissariali;

CONSIDERATO che le azioni oggetto del presente atto si configurano quale naturale prosecuzione dei percorsi di semplificazione dei procedimenti intrapresi negli ultimi anni, a partire dalle modifiche normative correlate all'attuazione delle misure del PNRR, quali il "decreto semplificazioni" (decreto-legge n. 76 del 2020) seguito dal "decreto semplificazioni 2" (ovvero il decreto n. 77 del 2021), dal decreto - legge n. 17 del 2022 ("energia") e, da ultimo, dal decreto-legge n. 153 del 2024 ("ambiente");

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente accettate e condivise.

Articolo 2
(Oggetto e finalità della collaborazione)

1. Ferme restando le rispettive funzioni e attribuzioni di legge, il presente Protocollo di Intesa è volto ad attivare una collaborazione funzionale ed operativa tra le Parti, nell'ottica di snellire il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche con pareri da rendersi sia in sede di conferenza dei servizi, che successivamente alla stessa.

Articolo 3
(Tipologia e ambito delle attività di collaborazione)

1. le Parti nell'ambito delle iniziative congiunte di cui all'art. 1, intendono adottare misure di semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica da rendersi in sede di conferenza dei servizi, o successivamente alla stessa, relativamente agli interventi di protezione idraulica indifferibili ed urgenti da eseguirsi sulle aste fluviali interessate dalle esondazioni, nonché agli interventi di "di ricostruzione, di ripristino e di riparazione" dei danni sulle infrastrutture viarie dovuti ai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali del maggio 2023, inseriti nelle ordinanze commissariali. Tali interventi per essere inseriti nell'allegato tecnico del presente protocollo di cui al successivo comma 2, dovranno essere caratterizzati come tipi edilizi ricorrenti, le cui rispettive metodologie di intervento abbiano caratteristiche comuni.
2. Il dettaglio tecnico metodologico di cui al comma 1 forma oggetto dell'allegato tecnico al presente protocollo contenente: le linee guida di applicazione, i documenti tecnici ad esso allegati con le relative schede tecniche, il cui elenco, che si intende approvato dalle Parti contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo, potrà essere oggetto di integrazione su accordo tra le parti.

Articolo 4
(Modalità attuative)

1. Al fine di dare concreta attuazione al presente Protocollo di Intesa, il Commissario straordinario cura il coordinamento e le proposte di aggiornamento del presente protocollo, con il supporto tecnico di Sogesid S.p.A., in considerazione del ruolo di soggetto tecnico qualificato *in house* alle amministrazioni centrali dello Stato.

Articolo 5
(Durata, decorrenza e pubblicità del Protocollo di Intesa)

1. Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 24 mesi, rinnovabile di ulteriori 24 mesi, o di periodo inferiore, previo accordo tra le parti.
2. Eventuali modificazioni e/o integrazioni, in termini di contenuti al presente Protocollo di Intesa saranno concordate tra le Parti mediante formali reciproche comunicazioni, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

3. Il presente atto verrà pubblicato sui siti istituzionali delle Parti contraenti.

Articolo 6
(Oneri finanziari)

1. Il presente atto non comporta oneri finanziari a carico delle Parti o trasferimento di risorse economiche tra le stesse.

Articolo 7
(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, in esecuzione del presente Protocollo di Intesa, si impegnano a:
 - ✓ rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente atto;
 - ✓ garantire gli obblighi di riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati realizzati in attuazione del presente atto e a non utilizzare in alcuna forma, anche parziale, tali risultati senza il preventivo ed espresso assenso dell'altra parte;
 - ✓ utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, ai fini del raggiungimento delle finalità del presente atto;
 - ✓ rendere disponibili, per quanto in loro possesso e nei limiti di quanto di propria specifica competenza, tutte le informazioni funzionali ad una proficua attuazione del Protocollo di Intesa;
 - ✓ promuovere momenti di confronto e condivisione delle iniziative da realizzare in attuazione del presente atto.

Articolo 8
(Recesso)

1. Alle Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente atto con un preavviso scritto di 30 giorni - da inviarsi mediante posta elettronica certificata — fatti salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

Articolo 9
(Controversie sull'interpretazione/applicazione del Protocollo di Intesa)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione od all'applicazione del presente Protocollo di Intesa, o comunque direttamente o indirettamente connesse a tale atto, ciascuna parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto e i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente le eventuali controversie, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione del presente atto, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei Codici Etici e di Condotta e dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti degli stessi e di impegnarsi ad attenersi alle relative previsioni, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dal presente atto.
3. La violazione di quanto sopra indicato comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione del presente atto, ferma restando la facoltà della parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 11

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti convengono che il presente articolo non esaurisce gli obblighi in materia di privacy da rispettare, e si impegnano pertanto, tramite i responsabili del presente atto di cui al precedente articolo 6, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente atto, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 12
(Proprietà dei risultati)

1. La proprietà degli *output* realizzati in attuazione del presente atto è in via ordinaria di tutte le Parti contraenti.
2. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richiamino attività definite in attuazione del presente atto, sono tenute a citare lo stesso nonché le controparti contraenti in qualità di *partner*.

Articolo 13
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, per quanto applicabili.
2. Il presente Protocollo d'Intesa rappresenta l'accordo completo tra le Parti e prevale su tutti i precedenti accordi sia orali che scritti aventi lo stesso oggetto del Protocollo medesimo.

Articolo 14
(Efficacia e firma)

1. Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nonché di quanto previsto dall'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Dalla data della firma, il Protocollo di Intesa assume efficacia e potrà essere oggetto di comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.

**Commissario straordinario
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche**
Ing. Fabrizio Curcio

Regione Emilia-Romagna

Regione Toscana

Regione Marche

Ministero della Cultura
Capo Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale
Dott. Luigi La Rocca